

2ª TORNATA DEL 12 MARZO

Per conseguenza la Commissione delle petizioni si trova in faccia alla petizione La Masa senza alcun principio di legge su cui si possa fondare; essa non sa se colla legge riguardante l'armata veneta e l'armata siciliana si possano far valere le richieste di questi ufficiali lombardi e toscani. Non avendo quindi alcun principio di legge su cui possa fondarsi, non pare alla vostra Commissione di poter proporre alla Camera alcun altro partito se non d'inviare questa petizione agli archivi della Camera, affinché, se mai qualche giorno nascesse a qualche deputato il pensiero di proporre una legge in proposito, si possa trovare questa petizione e se ne possa tener conto.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

NISCO. Domando la parola.

GALLENZA, relatore. Convorrà che io aggiunga che consta a me che nel 1859, mentre io mi trovava in in Toscana, il generale D'Apice veramente offerse i suoi servizi al Governo provvisorio di Toscana, il quale non li accettò. Io poi non so perchè questi servizi in quei giorni non siano stati accettati.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ballanti.

BALLANTI. Qui si tratta di due petizioni: una su cui ebbi l'onore di riferire, e sulla quale la Camera ha già presa una decisione, e l'altra si è quella riferita oggi dal nostro onorevole collega Gallenza che riguarda la legge La Masa, la quale non è stata per anco approvata dal Senato.

Ma qui io credo che non occorra che la Camera si faccia a giudicare, perchè ha già giudicato.

Il generale D'Apice, che ha servito il Governo provvisorio di Lombardia e quello di Toscana nel 1848 e 1849, domanda nel 1859 di passare al servizio del Governo toscano, il quale rifiutò i suoi servizi, e quindi si può dire che sotto quel punto di vista il generale D'Apice è in regola, perchè i suoi servizi non furono accettati.

GALLENZA, relatore. Questo io l'ho detto.

BALLANTI. La Camera su altra petizione del generale D'Apice deliberò il 1° agosto 1869 il rinvio al ministro della guerra perchè provvedesse.

Il ministro della guerra in data 19 stesso mese ha risposto alla Camera in questi termini:

« Onorevolissimo signor Presidente,

« Dall'onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati, con riverito foglio in margine distinto, fu, a' termini della deliberazione presa nella seduta del primo del volgente mese, trasmessa al sottoscritto la petizione dell'ex-generale toscano D'Apice Domenico.

« Dalla discussione cui diede luogo tale petizione ebbe lo scrivente a riconoscere come ne sia stato determinato l'invio al Ministero per le considerazioni fatte valere dal relatore della stessa, le quali erano essenzialmente appoggiate alle seguenti parole pronunziate dall'in allora presidente del Consiglio dei ministri

conte di Cavour, in occasione della discussione della legge del 30 giugno 1861:

« Io dichiaro (rispondendo all'onorevole Bixio) che il « principio che si è messo avanti per Venezia devesi « estendere agli altri Governi provvisori. Io sono il « primo a riconoscere ciò come meritevole dell'interesse del paese; ove poi non riputassi nei limiti del « potere esecutivo il far ciò, proporrò un progetto di « legge onde quelli che hanno titoli veri, speciali, « siano compensati, e chi non riunisce questi titoli « continui a ricevere quel compenso, quell'assegno che « è stato decretato dall'antico Governo. Non hassi poi « a credere che il Governo, ciò facendo, sia mosso da « politica estera. » (Queste sono parole del conte di Cavour).

« Da queste parole si trasse la deduzione che il Ministero intendeva, nei limiti del potere esecutivo, provvedere a tutti i casi speciali nei quali si verificassero titoli veri alle ricompense nazionali, e che appunto offrendo tale caso il generale D'Apice, deggia il Governo, nei limiti del potere esecutivo, secondo la fatta promessa, provvedervi.

« Al riguardo giova avvertire che le parole summentovate furono pronunciate al principio della discussione di quella legge, alloraquando trattavasi di riconoscere senza restrizione gli ufficiali tutti che combatterono nella Venezia, i quali però in certo qual modo sembrano avere avuto il loro effetto coll'adozione dell'articolo 5 della legge anzidetta del 30 giugno, relativa ai militari veneti. Ed infatti, come diversamente si potrebbe spiegare la viva opposizione fatta in appresso dallo stesso presidente, quando si trattò di applicare lo stesso articolo a quelli che combatterono a Roma?

« D'altronde, dalle parole stesse del prefato conte di Cavour, chiaro apparisce come esso guari credesse fosse nei limiti del potere esecutivo il provvedere a tali casi, ma fosse necessaria un'apposita legge, la quale avrebbe all'occorrenza proposta.

« Nè lo scrivente, per quanto gli stia a cuore la posizione del generale D'Apice e nonostante tutto il suo desiderio di favorire le buone disposizioni esternate dalla Camera a favore dello stesso, vede mezzo di potergli applicare la legge anzidetta, non riscontrando disposizione alcuna che possa al medesimo confarsi.

« Lo scrivente già altra volta aveva preso a serio esame la domanda del prefato generale, nè contentandosi del proprio avviso, volle al riguardo avere un parere legale, e si rivolse al procuratore generale del Re presso il magistrato d'appello in Torino, il quale, appoggiandosi interamente alle discussioni seguite intorno alla ridetta legge, e più specialmente alle ripetute dichiarazioni del conte di Cavour, che non si volevano riconoscere tutti i gradi conferiti dai Governi provvisori, e che non era ancora giunto il momento di riparare a tutti i danni, di ricompensare tutti i sacrifici ai quali la causa italiana aveva dato luogo, si pronunziò in senso negativo.